

Sentenza N. 220 depositata il 18 luglio 2014

Materia: Ordinamento degli enti locali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 32 e 118 della Costituzione

Rimettente: Tar Piemonte

Oggetto: Decreto legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) artt. **42** e **50, comma 7** e decreto-legge 201/2011, art.**31, comma 2**, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimenti volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco.

Esito: Inammissibilità

Le questioni di costituzionalità sono state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Piemonte, chiamato a decidere su impugnazioni di ordinanze di sindaci di comuni disposte per la limitazioni di orari all'utilizzo di apparecchi da gioco e sull'impugnazione del regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici o da gioco.

Il Tar per il Piemonte ha eccepito che i provvedimenti sindacali restrittivi dell'attività delle sale da gioco sono stati adottati in attuazione di una normativa costituzionalmente censurabile.

Le disposizioni da sottoporre al vaglio di costituzionalità sono le seguenti:

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, che prevede il potere di coordinamento e di riorganizzazione, in capo al Sindaco del comune, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che stabilisce le funzioni attribuite ai consigli comunali, comprendendovi , fra le altre, la competenza regolamentare;
- l'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011, che esplicita il principio generale dell'ordinamento nazionale, conforme alla normativa europea, di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza limiti o vincoli che non siano quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Per il Tar Piemonte, la normativa sopra richiamata, nella parte in cui non prevede la competenza dei comuni ad adottare atti normativi e provvedimenti volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco, sarebbe in contrasto con l'attribuzione della competenza amministrativa attribuita ai comuni dall'art.118 della Costituzione e con la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività garantita dall'art.32 della Costituzione.

Pur ritenendo inammissibili le questioni sollevate (in riferimento all'art.50, comma 7, per la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi; in riferimento all'art. 31, comma 2, per difetto di motivazione della rilevanza; in riferimento all'art.42, per indeterminatezza ed ambiguità del petitum), il giudice della costituzionalità delle leggi ha fornito indicazioni per l'interpretazione:

- dell'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011, riconfermando la derogabilità del generale principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali attraverso l'introduzione di limiti connessi alla tutela della salute e altri diritti fondamentali;
- dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, indicando soluzioni ermeneutiche della disposizione impugnata conformi con la legittimità costituzionale della stessa.

In riferimento a quest'ultima questione, la Corte costituzionale, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha confermato che il Sindaco possa disciplinare *“gli orari delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il*

gioco... per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale". Inoltre, la stessa Corte suggerisce che "il potere di limitare la distribuzione sul territorio della sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al comune le relative funzioni", che devono essere esercitate tenendo conto anche delle esigenze della salute.